

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

(documento del 01/04/2025)

SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

Anno 2024

SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

Dati anagrafici	
Sede in	LUNGOMARE STARITA 6 - 70132 - BARI - BA
Codice Fiscale	07077140726
Numero Rea	530566
P.I.	07077140726
Capitale Sociale Euro	100.000
Forma giuridica	Società a Responsabilità Limitata Srl
Settore di attività prevalente (ATECO)	86.90.42
Società in liquidazione	NO
Società con socio unico	SI
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	SI
Appartenenza a un gruppo	SI

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- *uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);*
- *l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).*

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016: *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14: *“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2]. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3]. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma*

giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11, - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione

confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- **solidità**: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- **liquidità**: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- **redditività**: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti).

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1] Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e

organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi

aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016. L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2024, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società Sanitaservice Asl Ba S.r.l. è a socio unico. Svolge esclusivamente nei confronti del socio unico ed unico cliente attività di ausiliariato, attività di portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti e attività di piccola manutenzione ordinaria, servizio di cup ticket ed il servizio tecnico amministrativo. In base al nuovo contratto di servizi per gli anni 2022-2024, la società eroga il servizio di assistenza per il 118. La "mission aziendale" consiste nel supportare l'Azienda Sanitaria Locale di Bari nelle prestazioni da questa rese attraverso le sue strutture socio-sanitarie aziendali. In tal senso l'attività della società si integra con quella dell'ASL- Bari nel perseguimento delle finalità istituzionale tipiche di quest'ultima. La società, come da statuto, opera e potrà operare solo ed esclusivamente per l'azienda Sanitaria ASL BA, nell'ambito territoriale di sua competenza, non potendo erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto sia esso pubblico sia privato. La società in virtù del modello gestionale dell'in house providing è soggetta al controllo analogo da parte del socio unico ASL BA.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2024 è costituito dal socio unico nella figura dell'ASL BARI che partecipa la società al 100%.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel mese di ottobre dell'anno 2024, a seguito della sospensione dell'amministratore unico Prof. Fabrizio D'Addario, è subentrato il Dott. Antonio Costa, Sindaco Unico della società, come amministratore unico f.f. solo per gli atti di ordinaria amministrazione.

Ad oggi la società non ha nominato un amministratore unico.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, Dott. Prof. Antonio Costa. La società si avvale della revisione volontaria, per il triennio 2024 - 2025 - 2026, della società BDO Italia S.p.A.

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

5.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;

- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti; - formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

5.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

Nelle pagine seguenti si è proceduto ad evidenziare l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

CCN

Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN

5.1.2. Valutazione dei risultati.

Dai risultati ottenuti dalla presente analisi emerge e si può formulare un giudizio coerente in ordine all'assenza di rischio aziendale.

6. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

Di seguito si procede ad indicare l'analisi per indici che costituisce parte integrante della presente relazione.

L'Amministratore Unico f. f.

Prof. Dott. Antonio Costa

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023
(LI)	Liquidita' Immediate	8.566.997	8.172.510
	Crediti	4.054.745	3.749.223
	Attività finanziarie non immobilizzate		
	Ratei e risconti attivi	89.646	105.644
(LD)	Liquidita' Differite	4.144.391	3.854.867
(R)	Rimanenze	54.440	48.835
	Totale attività correnti	12.765.828	12.076.212
	Immobilizzazioni immateriali	51.781	442
	Immobilizzazioni materiali	5.095.641	6.355.132
	Immobilizzazione finanziarie		
	Crediti a m/l termine		2.996
(AF)	Attività fisse	5.147.422	6.358.570
	Totale capitale investito	17.913.250	18.434.782
	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
	Debiti a breve	9.373.661	9.122.665
	Ratei e risconti passivi	51.397	320.025

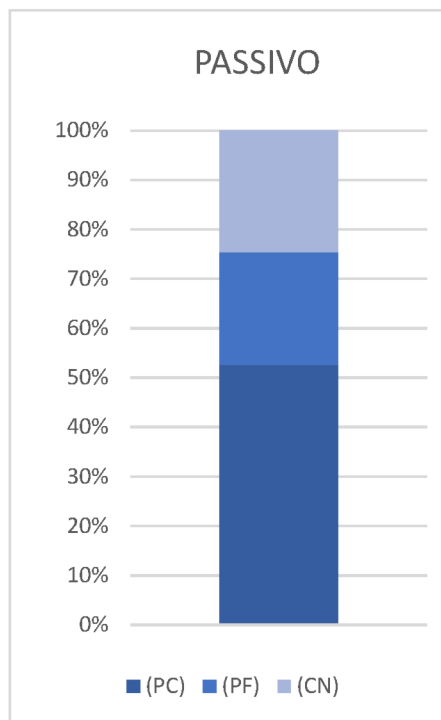
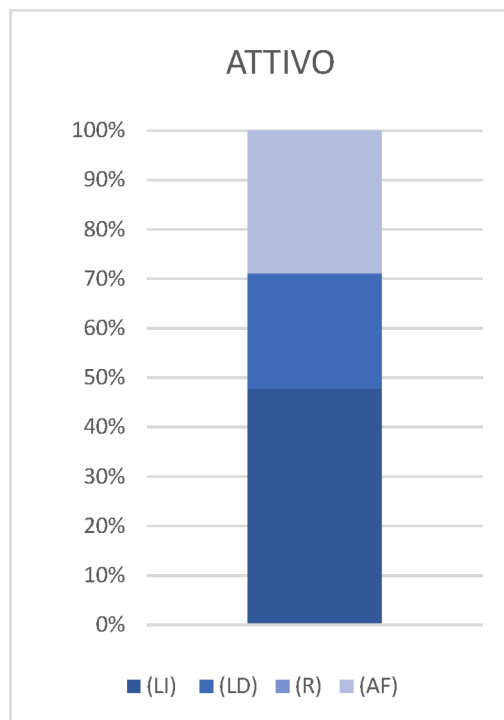
(PC)	Passivita' Correnti	9.425.058	9.442.690
	Debiti a medio e lungo	3.792.026	5.013.778
	Trattamento di fine rapporto		
	Fondi per rischi ed oneri	287.612	387.184
(PF)	Passivita' Consolidate	4.079.638	5.400.962
(CN)	Capitale netto	4.408.554	3.591.130
	Totale fonti di finanziamento	17.913.250	18.434.782

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

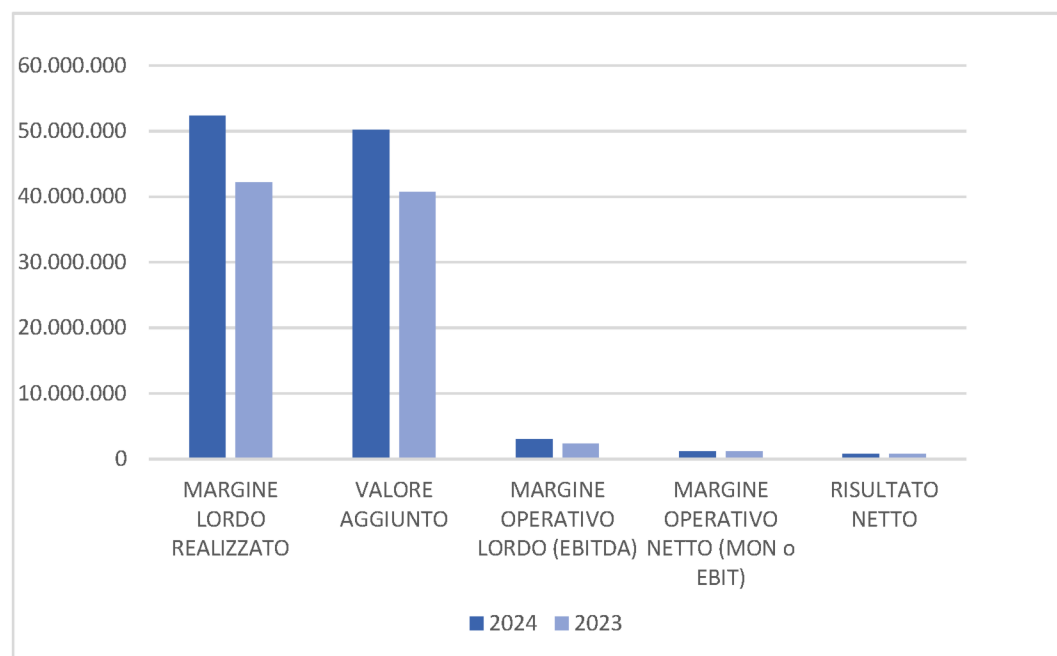
	2024	2023
Ricavi per la vendita di beni e servizi	54.305.402	43.379.096
Altri proventi vari	299.901	293.106
Valore della produzione tipica	54.605.303	43.672.202
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo	2.262.769	1.542.793
Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	-5.605	-44.322
Costo del venduto	2.257.164	1.498.471
MARGINE LORDO REALIZZATO	52.348.139	42.173.731
Costi per servizi	2.078.224	1.354.085
Costi per godimento beni di terzi	67.889	31.465

Costi esterni	2.146.113	1.385.550
VALORE AGGIUNTO	50.202.026	40.788.181
Costi del lavoro	47.083.508	38.384.954
Altri oneri vari	25.483	75.559
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	3.093.035	2.327.668
Ammortamenti	1.822.711	1.002.352
Svalutazioni		
Accantonamenti	35.371	155.232
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT)	1.234.953	1.170.084
Risultato ante gestioni finanziaria e straordinaria	1.234.953	1.170.084
Ricavi della gestione finanziaria	6.245	5.571
Costi della gestione finanziaria	153.982	48.663
Risultato corrente	1.087.216	1.126.992
Risultato ante imposte	1.087.216	1.126.992
Risultato della gestione tributaria	269.793	371.626
RISULTATO NETTO	817.423	755.366

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO IN CORSO

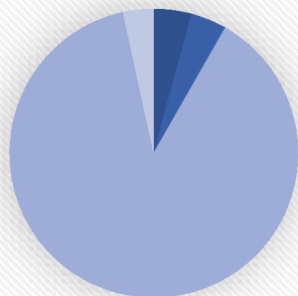


RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO IN CORSO



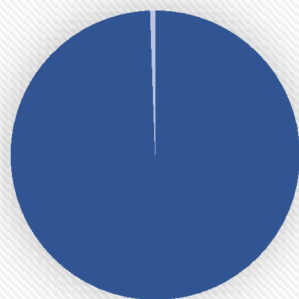
Ripartizione costi della produzione

- Costo del venduto
- Costi per servizi
- Costi per godimento beni di terzi
- Oneri vari
- Costi del lavoro
- Ammortamenti e svalutazioni



Ripartizione valore della produzione

- Ricavi per la vendita di beni e servizi
- Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati..
- Var. Lavori in corso su ordinazione
- Var. Immobilizzazioni prodotte internamente
- Altri proventi vari



Il sottoscritto Amministratore Unico f.f. Dott. Prof. Antonio Costa, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.